Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 121 del 27 maggio 2003 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 27 maggio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 83

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Decreti concernenti la perimetrazione di vari siti di interesse nazionale.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 24 febbraio 2003.

Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Brescia Caffaro.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

Visto il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e successive integrazioni e modificazioni;

Visto in particolare l'art. 17 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 che disciplina le attività di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;

Vista la Legge 9 dicembre 1998, n. 426 concernente "Nuovi interventi in campo ambientale" ed in particolare l'art. 1, commi 3 e 4, che prevedono, tra l'altro, l'adozione del Programma Nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, l' identificazione di un primo elenco di interventi di bonifica di interesse nazionale e la perimetrazione degli ambiti compresi negli interventi di interesse nazionale da parte del Ministro dell'Ambiente sentiti i Comuni interessati;

Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999, n.471 concernente "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art.17 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e successive modificazioni e integrazioni";

Visto il Decreto Legge 12 giugno 2001, n. 217, coordinato con la Legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317 recante "Modificazioni al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché alla Legge 23 agosto 1999, n. 400 in materia di organizzazione del Governo";

Visto il Decreto Ministeriale 18 settembre 2001, n.468 "Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale";

Visto l'art. 14 della legge 31 luglio 2002, n. 179 "Disposizioni in materia ambientale" che aggiunge all'art. 1, comma 4, della legge n.426 del 9 dicembre 1998 nove siti da bonificare di interesse nazionale tra cui quello di "Brescia – Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare)";

Vista la nota del 6 settembre 2002, prot. 8351/RIBO/DI/B indirizzata alla Regione Lombardia ed all'ARPA della Regione Lombardia con la quale vengono indicati alcuni criteri per l'individuazione delle aree da inserire nel perimetro e viene richiesto di fornire elementi conoscitivi utili ai fini della definizione del perimetro del sito "Brescia – Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare)" nonché una cartografia delle aree di interesse a scala adeguata;

Vista la nota prot. n. 9219/RIBO/DI/P/B del 4 ottobre 2002 indirizzata al Comune di Brescia con la quale vengono indicati alcuni criteri per l'individuazione delle aree da inserire nel perimetro e viene richiesto di fornire elementi conoscitivi utili ai fini della definizione del perimetro del sito "Brescia – Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare)" nonché una cartografia delle aree di interesse a scala adeguata;

Vista la nota prot. n. 9302/RIBO/DI/B dell'8 ottobre 2002 con la quale il Servizio RIBO del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha convocato per il giorno 14 ottobre 2002 presso la Regione Lombardia una riunione tecnica di coordinamento per la definizione del perimetro del sito;

Considerato che nella riunione tecnica tenutasi in data 14 ottobre 2002 presso gli Uffici della Regione Lombardia si è convenuto di effettuare ulteriori approfondimenti al fine di definire le aree da inserire nella perimetrazione tenendo conto dei criteri indicati nelle sopracitate note del 6 settembre 2002, prot. 8351/RIBO/DI/B e del 4 ottobre 2002 prot. n. 9219/RIBO/DI/P/B;

Considerato che in data 17 ottobre 2002 si è svolta a Brescia una seconda riunione tecnica, alla quale hanno partecipato il Servizio RIBO, la Regione Lombardia, l'ARPA della Provincia di Brescia, l'Amministrazione comunale di Brescia, l'ASL di Brescia nonché le Amministrazioni comunali di Castegnato e di Passirano nella quale è stato tra l'altro concordato, secondo quanto indicato dal verbale della riunione sottoscritto dai partecipanti, di inserire nella perimetrazione del sito le discariche di Pianera e Pianetino in comune di Castegnato e la discarica di Vallosa in comune di Passirano e, per quanto riguarda il Comune di Brescia, di comprendere nel medesimo perimetro l'area delimitata dall'ordinanza del Sindaco del 23 febbraio 2002, le rogge a valle della stessa, in ragione della loro potenziale contaminazione derivante dall'area oggetto dell'Ordinanza, nonché le discariche dette di via Caprera;

Vista la nota del 4 novembre 2002, prot. n. Q1.2002.00 35211 con la quale la Regione Lombardia, ad integrazione di quanto concordato nella riunione del 17 ottobre 2002, chiede di ricomprendere nella perimetrazione del sito anche le aree sulle quali siano state avviate le procedure previste dall'art. 9, comma 1, del D. M. 25 ottobre 1999, n. 471;

Vista la nota prot. n. Q1.2002.00 38351 del 25.11.2002 con la quale la Regione Lombardia trasmette al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio il verbale della riunione tenutasi tra i rappresentanti degli Enti Locali interessati il 25 novembre 2002 presso gli Uffici della Regione Lombardia nella quale è stata concordata la nuova proposta di perimetrazione del sito comprendente, per i suoli: l'area oggetto dell'Ordinanza sindacale, il sistema delle rogge a sud dell'area oggetto dell'Ordinanza, le discariche dette di via Caprera, le discariche dette Pianera e Pianetino in Comune di Castegnato e Vallosa in Comune di Passirano nonché le aree Comparto Milano, Bruschi & Muller, CamPetroli, Pietra e Spedali Riuniti di Brescia (pozzo P78/1) oggetto di autodenuncia ex art.9 del D.M. 471/99 e, per il comparto acque sotterranee, un'area più vasta delimitata sulla base delle evidenze analitiche già disponibili di contaminazione della falda;

Vista la nota prot.829 del 24 gennaio 2003 con la quale il Comune di Castegnato ha trasmesso documentazione tecnica relativa alle attività di caratterizzazione effettuate sull'area della ex discarica RSU sita in località Pianera ivi compresa la copia dei certificati delle analisi chimiche effettuate da istituto privato e dall'ARPA nonché il verbale della Conferenza dei Servizi convocata dal Comune medesimo in seguito alle summenzionate indagini, sottoscritto dall'ARPA, dalla Provincia di Brescia, dall'ASL e dal Comune di Castegnato, dal quale

risulta che il livello di inquinamento riscontrato nel sito interessato presenta caratteristiche analoghe ad altri siti utilizzati come discarica di RSU e non risultano, in base alle indagini effettuate, elementi conoscitivi che possano ricondurre ad avvenuti conferimenti nella ex discarica di cui trattasi rifiuti di industrie chimiche significativi per quantità e pericolosità in termini di inquinamenti;

Considerato che con la stessa nota il Comune di Castegnato chiede di voler prendere in considerazione l'opportunità di non inserire nel decreto di perimetrazione del sito "Brescia – Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare)"l'area dell'ex discarica RSU in località Pianera;

Considerato che i dati trasmessi non indicano assenza di contaminazione bensì contaminazione analoga a quella riscontrata nei siti utilizzati come discariche di RSU e non consentono di escludere totalmente la presenza di rifiuti industriali e che non sussistono pertanto condizioni per escludere la discarica Pianera dal perimetro;

Considerato che sulle aree perimetrale dei suoli e della falda saranno effettuate attività di caratterizzazione per accertare le effettive condizioni di inquinamento al fine di pervenire alla individuazione del perimetro definitivo;

DECRETA

Articolo 1

Le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza d'emergenza, bonifica, ripristino ambientale e attività di monitoraggio, sono individuate all'interno del perimetro provvisorio indicato nelle cartografie in scala 1: 35.000, allegate al presente Decreto.

Le cartografie ufficiali sono conservate in originale presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ed in copia conforme presso la Regione Lombardia.

L'attuale perimetrazione non esclude l'obbligo di bonifica rispetto ad eventuali, ulteriori aree che dovessero risultare inquinate e che attualmente, sulla base delle indicazioni degli Enti locali. non sono state individuate con il presente Decreto.

La perimetrazione potrà essere modificata con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio nel caso in cui dovessero emergere altre aree con una possibile situazione di inquinamento, tale da rendere necessari ulteriori accertamenti analitici e/o interventi di bonifica.

Articolo 2

Il presente Decreto, con l'allegato, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2003

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 260

Perimetrazione del sito di interesse nazionale "BRESCIA - CAFFARO" (aree industriali e relative discariche da bonificare)

Tav.1

Perimetrazione del sito di interesse nazionale "BRESCIA - CAFFARO" (aree industriali e relative discariche da bonificare)

Tav.2

Perimetrazione della falda sottostante il sito di interesse nazionale "BRESCIA CAFFARO" (aree industriali e relative discariche da bonificare)

Tav 3

DECRETO 24 febbraio 2003.

Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Trieste.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

Visto il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e successive integrazioni e modificazioni;

Visto in particolare l'art. 17 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 che disciplina le attività di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;

Vista la Legge 9 dicembre 1998, n. 426 concernente "Nuovi interventi in campo ambientale" ed in particolare l'art. 1, commi 3 e 4, che prevedono, tra l'altro, l'adozione del Programma Nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, l' identificazione di un primo elenco di interventi di bonifica di interesse nazionale e la perimetrazione degli ambiti compresi negli interventi di interesse nazionale da parte del Ministro dell'Ambiente sentiti i Comuni interessati;

Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999, n.471 concernente "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art.17 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e successive modificazioni e integrazioni";

Visto il Decreto Legge 12 giugno 2001, n. 217, coordinato con la Legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317 recante "Modificazioni al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché alla Legge 23 agosto 1999, n. 400 in materia di organizzazione del Governo";

Vista la nota del 12 giugno 2000, prot. n. AMB. 12387 E/28/471 con la quale la Direzione Regionale dell'Ambiente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia chiede al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio l'inserimento dell'area del Porto industriale ricadente nella Provincia di Trieste, ivi compresi gli specchi d'acqua marittimi antistanti, tra i siti di interesse nazionale da sottoporre a bonifica ai sensi della legge n. 426/98, così come deliberato dalla Giunta Regionale il 10 giugno 2000, atto n. 1642;

Vista la nota del 2 marzo 2001, prot. n. 6524 con la quale il Comune di Muggia segnala al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la situazione di inquinamento dell'area industriale nella Valle delle Noghere e chiede di inserire la medesima area tra i siti di bonifica di interesse nazionale;

Visto il Decreto Ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 "Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale" che individua quale ulteriore intervento di interesse nazionale il sito di "Trieste";

Vista la nota del 19 novembre 2001, prot. 11096/RIBO/DI/B, con la quale si trasmette ai Comuni di Trieste e di Muggia e per conoscenza alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia la proposta di perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Trieste" ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con la richiesta di formalizzare il previsto assenso entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione;

Viste le rispettive note del 26 novembre, prot. n. 01-42601/70/01/49 e del 30 novembre 2001, prot. n. 31817 con le quali i Comuni di Trieste e di Muggia chiedono la proroga del termine fissato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio per esprimere il previsto parere;

Vista la nota del 3 dicembre 2001, prot. n. 11544/RIBO/DI/B del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, indirizzata alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ed ai Comuni di Trieste e di Muggia, nella quale vengono fornite spiegazioni di maggior dettaglio in merito alle motivazioni sottostanti la perimetrazione proposta con la nota del 19 novembre 2001 prot. n. 11096/RIBO/DI/B;

Vista la nota del 21 dicembre 2001, prot. n. AMB/30862/TS/BS/V indirizzata ai Comuni di Trieste e di Muggia e, per conoscenza, al servizio RIBO del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, con la quale la Direzione Regionale dell'Ambiente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia attiva la concertazione tra i soggetti interessati ad esprimere il parere in merito alla perimetrazione proposta con la nota del 19 novembre 2001, prot. n. 11096/RIBO/DI/B;

Vista la nota del 20 febbraio 2002, prot. n. 1839/RIBO/DI/B con la quale si chiede alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia di conoscere le risultanze della concertazione tra le parti interessate alla perimetrazione del sito;

Vista la nota del 12 marzo 2002, prot. n. 01-7385/70/01/49 con la quale il Comune di Trieste comunica che è in corso una ridelimitazione delle aree da comprendere nella perimetrazione del sito e si riserva di trasmettere la relativa planimetria;

Vista la nota del 22 marzo 2002, prot. n. 02-8765/70/01/49 con la quale i Comuni di Trieste e di Muggia individuano quali aree da includere nel perimetro del sito "Trieste" le aree occupate dallo "Stabilimento Servola S.p.A." ed "Ex Esso" ricadenti nel territorio del Comune di Trieste" e le aree di proprietà "Seastosck S.p.A", "Silone", "Edison Termoelettrica S.p.A.", "EZIT" e "Janousek Industriale s.r.l.", ricadenti nel territorio del Comune di Muggia;

Vista la nota dell'11 giugno 2002, prot. 02-21480/70/01/49, con la quale i Comuni di Trieste e di Muggia trasmettono una proposta di perimetrazione del sito di " Trieste" che include le aree già individuate con la nota del 22 marzo 2002 ed esclude, rispetto alla proposta inviata dal Servizio RIBO con nota 19 novembre 2001 prot. 11096/RIBO/DI/B, le aree per le quali non esistono analisi né dati probanti l'inquinamento;

Vista la nota del 13 giugno 2002, prot. n. 16002 con la quale il Comune di Muggia chiede di ricomprendere all'interno della perimetrazione del sito l'area di proprietà del Pasta Giulia S.p.A., precedentemente esclusa dalla proposta di perimetrazione dell' 11 giugno 2002;

Vista la nota del 7 agosto 2002, prot. n. 21870 con la quale il Comune di Muggia trasmette copia della delibera del Consiglio Comunale di Muggia n. 53 del 26 luglio 2002 che esprime parere favorevole sulla proposta di perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Trieste" in scala 1:10.000, redatta d'intesa con il Comune di Trieste inclusa l'area di proprietà "Pasta Giulia ed elenca le particelle catastali delle aree di propria competenza incluse nel perimetro;

Vista la nota del 19 agosto 2002, prot. n. 02-32018/70/01/49 con la quale il Comune di Trieste trasmette copia della delibera del Consiglio Comunale di Trieste n. 56 del 31 luglio 2002 che approva la proposta di perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Trieste" in scala 1:10.000 redatta d'intesa con il Comune di Muggia;

Vista la nota congiunta del 30 ottobre 2002, prot. mi-ff0016 dd. con la quale i Comuni di Trieste e di Muggia ribadiscono la priorità delle aree industriali incluse nella perimetrazione di cui alle citate delibere consiliari n. 56 del 31 luglio 2002 e n. 53 del 26 luglio 2002 e la mancanza di dati comprovanti l'inquinamento relativamente alle aree escluse ed evidenziano la necessità che per le aree urbanizzate le attività di caratterizzazione e bonifica siano svolte compatibilmente con lo sviluppo urbanistico;

Vista la nota del 31 ottobre 2002, prot. n. 9942/RIBO/DI/B con la quale si chiede ai Comuni di Trieste e di Muggia, in relazione alle aree escluse, di operare la verifica che le stesse non siano incluse nel Piano regionale di bonifica, che non siano state sede di attività potenzialmente inquinanti così come individuate nel D.M. 16 maggio 1989, che non siano oggetto di denuncie ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del D.M. 471/99;

Vista la nota del 26 novembre 2002 prot. n. 32872 con la quale il Comune di Muggia comunica che le amministrazioni comunali di Muggia e Trieste hanno ritenuto di recepire la proposta di perimetrazione del sito di interesse nazionale trasmessa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con l'esclusione dell'area del porto San Rocco di nuova edificazione e trasmette copia della delibera del Consiglio comunale n. 93 del 25 novembre 2002 con la quale è stata recepita la predetta proposta di perimetrazione;

Ritenuto di dover accogliere la proposta di esclusione del Porto San Rocco del Comune di Muggia di cui alla Delibera di Consiglio n° 93 del 25 novembre 2002;

Considerato che nelle aree perimetrate saranno effettuate attività di caratterizzazione per accertare le effettive condizioni di inquinamento al fine di pervenire alla individuazione del perimetro definitivo;

DECRETA

Articolo 1

Le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza, bonifica, ripristino ambientale e attività di monitoraggio, sono individuate all'interno del perimetro indicato nella cartografia in scala 1: 40.000, allegata al presente Decreto.

La cartografia ufficiale è conservata in originale presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ed in copia conforme presso la Regione Friuli Venezia Giulia.

L'attuale perimetrazione non esclude l'obbligo di bonifica rispetto ad eventuali, ulteriori aree che dovessero risultare inquinate e che attualmente, sulla base delle indicazioni degli Enti locali, non sono state individuate con il presente Decreto.

La perimetrazione potrà essere modificata con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio nel caso in cui dovessero emergere altre aree con una possibile situazione di inquinamento, tale da rendere necessari ulteriori accertamenti analitici e/o interventi di bonifica.

Articolo 2

Il presente Decreto, unitamente all'allegato, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 24 febbraio 2003

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 257

Sito di interesse nazionale

"TRIESTE"

Scala 1:40.000

DECRETO 24 febbraio 2003.

Perimetrazione del sito di interesse nazionale della laguna di Grado e Marano.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

Visto il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e successive integrazioni e modificazioni;

Visto in particolare l'art. 17 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 che disciplina le attività di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;

Vista la Legge 9 dicembre 1998, n. 426 concernente "Nuovi interventi in campo ambientale" ed in particolare l'art. 1, commi 3 e 4, che prevedono, tra l'altro, l'adozione del Programma Nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, l' identificazione di un primo elenco di interventi di bonifica di interesse nazionale e la perimetrazione degli ambiti compresi negli interventi di interesse nazionale da parte del Ministro dell'Ambiente sentiti i Comuni interessati;

Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999, n.471 concernente "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art.17 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e successive modificazioni e integrazioni";

Visto il Decreto Legge 12 giugno 2001, n. 217, coordinato con la Legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317 recante "Modificazioni al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché alla Legge 23 agosto 1999, n. 400 in materia di organizzazione del Governo";

Vista la nota prot. AMB/23687UD/RAD/V, acquisita al protocollo ARS in data 1 dicembre 1999 con n° 21891, la quale la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia trasmetteva la perimetrazione delle aree relative al sito Laguna di Grado e Marano, ai fini dell'inserimento dello stesso nel Programma Nazionale di bonifica;

Visto il Decreto Ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 "Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale" che individua il sito "Laguna di Grado e Marano" tra gli ulteriori interventi di bonifica di interesse nazionale;

Vista la nota del 19 novembre 2001, prot. 11084/RIBO/DI/B, con la quale viene trasmessa ai Comuni di Cervignano del Friuli, Torviscosa, Muzzana del Turgnano, San Giorgio di Nogaro, Carlino, Terzo D'Aquileia, Aquileia, Marano Lagunare e Grado e per conoscenza alla

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia la proposta di perimetrazione del sito della "Laguna di Grado e Marano " ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, basata sulle indicazioni fornite dalla Regione medesima;

Vista la nota del 4 dicembre 2001, prot. n. 6794 con la quale il Comune di Carlino trasmette copia della delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 29 novembre 2001, con la quale viene espresso il parere favorevole in merito alla proposta di perimetrazione di cui alla nota del 19 novembre 2001, prot. 11084/RIBO/DI/B;

Vista la nota del 5 dicembre 2001, prot. n. 33140/RT con la quale il Comune di Grado, in riferimento alla nota del 19 novembre 2001, prot. 11084/RIBO/DI/B comunica che le aree di propria competenza interessate dalle opere di bonifica ambientale consistono nei canali lagunari, nella località della Marina di Macia, nel Porto Mandracchio;

Vista la nota del 5 dicembre 2001, prot. n. 6909 con la quale il Comune di Marano Lagunare, in riferimento alla nota del 19 novembre 2001, prot. 11084/RIBO/DI/B, comunica che le aree interessate dalle opere di bonifica ambientale consistono nei canali lagunari, nella foce del fiume Aussa/Corno, nella zona denominata "Pantanel" e nella zona Portuale dell'abitato di Marano Lagunare;

Vista la nota del 6 dicembre 2001, prot. n. 8493 con la quale il Comune di Muzzana del Turgnano comunica il proprio parere favorevole in merito alla perimetrazione proposta, con particolare riferimento all'area interessata dalla foce del Canale Cormor;

Vista la nota del 31 dicembre 2001, prot. n. AMB 31189/UD/BSI/v con la quale la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in riferimento alla nota del 19 novembre 2001, prot. 11084/RIBO/DI/B, evidenzia ai Comuni di Cervignano del Friuli, Torviscosa, Muzzana del Turgnano, San Giorgio di Nogaro, Carlino, Terzo D'Aquileia, Aquileia, Marano Lagunare e Grado, la necessità di valutare e concordare in modo unitario la perimetrazione del sito "Laguna di Grado e Marano";

Vista la nota del 7 gennaio 2002, prot. n. 16827 con la quale il Comune di San Giorgio di Nogaro trasmette copia conforme all'originale della deliberazione n. 219 del 5 dicembre 2001, con la quale la Giunta Comunale esprime parere favorevole in merito alla perimetrazione proposta con nota del 19 novembre 2001, prot. 11084/RIBO/DI/B ed invia la cartografia in formato digitale;

Vista la nota del 20 febbraio 2002, prot. 1839/RIBO/DI/B con la quale si richiede alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di conoscere l'esito della concertazione attivata dalla medesima con la suindicata nota del 31 dicembre 2001, prot. n. AMB 31189/UD/BSI/v;

Considerato che, al fine di concludere il predetto processo di concertazione, si è tenuta in data 16 settembre 2001 una riunione presso la sede del Comune di Torviscosa nel corso della quale è stato richiesto all'ARPA regionale di coordinare, anche alla luce delle risultanze analitiche disponibili, l'individuazione da parte dei Comuni delle aree di propria pertinenza da inserire nel perimetro;

Vista la nota del 23 ottobre 2002, prot. 9728/RIBO/DI/B/P con la quale, facendo seguito a quanto discusso nella riunione del 16 settembre 2001 presso il Comune di Torviscosa, vengono indicati alcuni criteri per l'individuazione delle aree da inserire nel perimetro e viene richiesto

di fornire elementi conoscitivi utili ai fini della definizione del perimetro del sito ed una cartografia delle aree di interesse a scala adeguata;

Vista la nota del 25 ottobre 2002 prot. n. 13725/2002/DG/47 con la quale l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) del Friuli Venezia Giulia comunica di poter fornire un'ipotesi di perimetrazione del sito concordata con i Sindaci dei Comuni interessati;

Vista la nota del 6 novembre 2002, prot. n. 10074/RIBO/DI/B con la quale si richiede all'ARPA del Friuli Venezia Giulia di voler trasmettere, anche su supporto informatico, la citata proposta di perimetrazione predisposta e concordata con i Sindaci dei Comuni interessati;

Vista la nota del 18 novembre 2002 prot. n. 14980/2002/DG/47 con la quale l'ARPA del Friuli Venezia Giulia trasmette su supporto informatico, unitamente alla cartografia, la proposta di perimetrazione del sito di interesse nazionale "Laguna di Grado e Marano";

Vista la nota del 28 novembre 2002 prot. n. 15221/2002/DG/47 con la quale l'ARPA del Friuli Venezia Giulia trasmette la relazione tecnica esplicativa della proposta di perimetrazione inviata con la su citata nota del 18 novembre 2002 prot. n. 14980/2002/DG/47;

Ritenuto di condividere l'ampliamento del perimetro relativo alle aree industriali proposto da ARPA ma di non poter accettare l'esclusione dal perimetro, proposta da ARPA, della fascia di aree prevalentemente agricole, compresa tra i due poli industriali, essendo la stessa potenzialmente oggetto di trasferimento di contaminazione dalle aree industriali e mancando riscontri analitici attestanti nella predetta fascia il rispetto dei valori limite indicati nella tabella 1 dell'allegato 1 del D.M. 471/99;

Considerato che sulle aree perimetrate saranno effettuate attività di caratterizzazione per accertare le effettive condizioni di inquinamento al fine di pervenire alla individuazione dei perimetri definitivi;

DECRETA

Articolo 1

Le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza, bonifica, ripristino ambientale e attività di monitoraggio, sono individuate all'interno del perimetro indicato nella cartografia in scala 1: 100.000, allegata al presente Decreto.

La cartografia ufficiale è conservata in originale presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ed in copia conforme presso la Regione Friuli Venezia Giulia.

L'attuale perimetrazione non esclude l'obbligo di bonifica rispetto ad eventuali, ulteriori aree che dovessero risultare inquinate e che attualmente, sulla base delle indicazioni degli Enti locali, non sono state individuate con il presente Decreto.

La perimetrazione potrà essere modificata con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio nel caso in cui dovessero emergere altre aree con una possibile situazione di inquinamento, tale da rendere necessari ulteriori accertamenti analitici e/o interventi di bonifica.

Articolo 2

Il presente Decreto, unitamente all'allegato, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della ubblica Italiana.

Roma, 24 febbraio 2003

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 258

Perimetrazione del sito di interesse nazionale

LAGUNA DI GRADO E MARANO

Scala 1:100.000

DECRETO 24 febbraio 2003.

Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Livorno.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, recante: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e successive integrazioni e modificazioni;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 che disciplina le attività di bonifica e di ripristino ambientale dei siti inquinati;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426 concernente "Nuovi interventi in campo ambientale" ed in particolare l'art. 1, commi 3 e 4, che prevedono, tra l'altro, l'adozione del Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, l'identificazione di un primo elenco di interventi di bonifica di interesse nazionale e la perimetrazione degli ambiti compresi negli interventi di interesse nazionale da parte del Ministro dell'Ambiente sentiti i Comuni interessati;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 concernente "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni";

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 concernente "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile, n. 128";

Visto il decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317 recante "Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché alla legge 23 agosto 1999, n. 400 in materia di organizzazione del Governo";

Vista la nota dell' Assessore all'Ambiente della Giunta Regionale della Regione Toscana del 24 febbraio 2000, prot. n. 104/7077/1303 che individua come intervento prioritario di bonifica l'area portuale di Livorno;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 "Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale" che individua tra gli ulteriori interventi di interesse nazionale il sito di "Livorno";

Vista la nota del 16 novembre 2001 prot. n. 11049/RIBO/DI/B, con la quale si trasmette, ai sensi dell'art.1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, al Comune di Livorno e per conoscenza alla Regione Toscana la proposta di perimetrazione provvisoria del sito di

interesse nazionale di "Livorno" che include l'intero ambito portuale, le aree industriali che gravitano direttamente sull'area portuale medesima e l'area marina antistante l'area a terra perimetrata " compresa entro la distanza di 3000 metri dalla costa e comunque entro la batimetrica dei 50 metri";

Vista la nota del 30 novembre 2001 con la quale il Comune di Livorno propone di includere nel perimetro del sito di interesse nazionale di " Livorno " soltanto l'area relativa al "Canale industriale" ed allega la nuova planimetria rappresentativa della propria proposta di perimetrazione;

Vista la nota del 18 dicembre 2002 prot. n. 101659 md con la quale l'Ufficio Tutela Ambientale del Comune di Livorno trasmette la cartografia aggiornata alla luce degli esiti della Conferenza dei Servizi, svoltasi in data 17 dicembre 2002 a Roma presso la sede del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, che include nel perimetro le aree industriali oggetto di autodenuncia ai sensi dell'art. 9 del D.M. n. 471/99, l'intero ambito portuale nonché l'area marina antistante l'area a terra perimetrata compresa entro la distanza di 3000 metri dalla costa e comunque entro la batimetrica dei 50 metri;

Considerato che nelle aree perimetrate saranno effettuate attività di caratterizzazione per accertare le effettive condizioni di inquinamento al fine di pervenire alla individuazione del perimetro definitivo;

DECRETA

Articolo 1

Le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione e, sulla base dei risultati della caratterizzazione, ai necessari interventi di messa in sicurezza d'emergenza, bonifica, ripristino ambientale e attività di monitoraggio, sono individuate all'interno del perimetro provvisorio indicato nella cartografia in scala 1 : 50.000, allegata al presente decreto.

La cartografia ufficiale è conservata in originale presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ed in copia conforme presso la Regione Toscana.

L'attuale perimetrazione non esclude l'obbligo di bonifica rispetto ad eventuali, ulteriori aree che dovessero risultare inquinate e che attualmente, sulla base delle indicazioni degli Enti locali, non sono state individuate con il presente decreto.

La perimetrazione potrà essere modificata con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio nel caso in cui dovessero emergere altre aree con una possibile situazione di inquinamento, tale da rendere necessari ulteriori accertamenti analitici e/o interventi di bonifica.

Articolo 2

Il presente decreto, con l'allegato, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2003

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 259

Perimetrazione del sito di interesse nazionale "LIVORNO"

Scala 1:50.000

DECRETO 26 febbraio 2003.

Perimetrazione del sito di interesse nazionale del basso bacino del fiume Chienti.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

Visto il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e successive integrazioni e modificazioni;

Visto in particolare l'art. 17 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 che disciplina le attività di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;

Vista la Legge 9 dicembre 1998, n. 426 concernente "Nuovi interventi in campo ambientale" ed in particolare l'art. 1, commi 3 e 4, che prevedono, tra l'altro, l'adozione del Programma Nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, l' identificazione di un primo elenco di interventi di bonifica di interesse nazionale e la perimetrazione degli ambiti compresi negli interventi di interesse nazionale da parte del Ministro dell'Ambiente sentiti i Comuni interessati;

Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999, n.471 concernente "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art.17 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e successive modificazioni e integrazioni";

Visto il Decreto Legge 12 giugno 2001, n. 217, coordinato con la Legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317 recante "Modificazioni al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché alla Legge 23 agosto 1999, n. 400 in materia di organizzazione del Governo";

Vista la nota prot. n. 6291 del 24 maggio 1999 con la quale la Regione Marche trasmette la proposta di inserimento del "Basso Bacino del Fiume Chienti" tra i siti di interesse nazionale di cui alla legge n. 426/1998 con la relativa scheda informativa che individua aree potenzialmente inquinate ricadenti nei Comuni di Civitanova Marche, Montecosaro e Morrovalle;

Vista la nota prot. 13529 del 24 novembre 1999 con la quale la Regione Marche trasmette una nuova scheda informativa relativa al sito "Basso Bacino del fiume Chienti" che modificando quella precedentemente trasmessa include tra i siti da inserire nel perimetro due aree in destra idrografica del fiume ricadenti nel territorio dei Comuni di Porto Sant'Elpidio e Sant'Elpidio a Mare;

Vista il decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 "Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale" che individua il sito del "Basso Bacino del Fiume Chienti" come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Vista la nota prot. n. 11050/RIBO/DI/B del 16 novembre 2001 con la quale si trasmette ai Comuni di Morrovalle, Montecosaro, Civitanova Marche e, per conoscenza alla Regione Marche, la proposta di perimetrazione del sito del "Basso Bacino del Fiume Chienti" ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 426/1998;

Vista la nota prot. n. 14583 del 27 novembre 2001 con la quale il Comune di Montecosaro pur esprimendo parere favorevole sulla perimetrazione proposta con nota prot. n. 11050/RIBO/DI/B del 16 novembre 2001 trasmette una cartografia delle aree di propria pertinenza che modifica estendendola detta perimetrazione;

Vista la nota prot. n. 8503 del 30 novembre 2001 con la quale il Comune di Morrovalle chiede di estendere la perimetrazione, rispetto alla proposta del 16 novembre 2001, prot. n. 11050/RIBO/DI/B, includendo anche l'area denominata "Saltari" e trasmette la cartografia delle aree inquinate di pertinenza del proprio territorio;

Vista la nota prot. n. 1834/RIBO/DI/B del 20 febbraio 2002 con cui si sollecita il Comune di Civitanova Marche a fornire il parere competenza in merito alla perimetrazione proposta con nota prot. n. 11050/RIBO/DI/B del 16 novembre 2001;

Vista la nota prot. n. 7458/8900 del 6 marzo 2002 con la quale il Comune di Civitanova Marche comunica il proprio parere favorevole in merito alla proposta di perimetrazione trasmessa con nota prot. n. 11050/RIBO/DI/B del 16 novembre 2001;

Vista la nota prot. n. 3998/RIBO/DI/B del 24 aprile 2002 con la quale si rileva l'incongruenza tra la proposta di perimetro trasmessa dalla Regione con la nota prot. n. 6291 del 24 maggio 1999 e la scheda trasmessa dalla Regione medesima con la nota prot. n. 13529 del 24 novembre 1999 inserita nel decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 "Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale" e si chiede alla Regione Marche, al Comune di Porto Sant' Elpidio e al Comune di Sant' Elpidio a Mare la cartografia delle aree in destra idrografica del fiume Chienti al fine del loro inserimento nel perimetro;

Vista la nota prot. n. 8197 del 3 maggio 2002 con la quale il Comune di Sant' Elpidio a Mare trasmette alla Direzione RIBO del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la cartografia, sia in formato cartaceo sia su supporto informatico, relativa alle aree di pertinenza del proprio territorio;

Vista la nota n. 6843 del 30 maggio 2002 con la quale la Regione Marche invia la cartografia, in formato cartaceo, relativa alle aree inquinate individuate nella proposta di cui alla propria nota prot. n. 13529 del 24 novembre 1999;

Vista la nota prot. n. 9729/RIBO/DI/B/P del 23 ottobre 2002 con la quale si trasmette ai Comuni di Civitanova Marche, Montecosaro, Morrovalle, Sant 'Elpidio a Mare, Porto Sant' Elpidio e, per conoscenza alla Regione Marche nonché all'ARPA della Regione medesima, una nuova proposta di perimetrazione che tiene conto delle istanze avanzate dalla Regione Marche e dai Comuni

interessati e comprende nel perimetro, atteso il rischio di trasferimento dalla terra a mare della contaminazione, anche l'area marina antistante le aree terrestri incluse nel perimetro per un'estensione di tre km dalla costa e comunque entro la batimetria di 50 metri;

Vista la nota prot. n. 10478/RIBO/B/P del 13 novembre 2002 con cui si sollecita il parere dei Comuni interessati in merito alla nuova perimetrazione proposta con nota prot. n. 9729/RIBO/DI/B/P del 23 ottobre 2002;

Vista la nota prot. n. 23379 del 7 novembre 2002, pervenuta in data 13 novembre 2002, con la quale il Comune di Morrovalle comunica il proprio parere favorevole in merito alla perimetrazione proposta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con nota prot. n. 9729/RIBO/DI/B/P del 23 ottobre 2002;

Vista la nota prot. n. 28318 del 7 novembre 2002, pervenuta in data 13 novembre 2002, con la quale il Comune di Porto Sant' Elpidio comunica il proprio parere favorevole in merito alla perimetrazione proposta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con nota prot. n. 9729/RIBO/DI/B/P del 23 ottobre 2002;

Vista la nota prot. n. 13666 del 11 novembre 2002, pervenuta in data 18 novembre 2002, con la quale il Comune di Montecosaro comunica il proprio parere favorevole in merito alla perimetrazione proposta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con nota prot. n. 9729/RIBO/DI/B/P del 23 ottobre 2002;

Vista la nota prot. n. 42315 del 19 novembre 2002 con la quale il Comune di Civitanova Marche esprime il proprio assenso in merito alla perimetrazione proposta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con nota prot. n. 9729/RIBO/DI/B/P del 23 ottobre 2002;

Vista la nota prot. n. 23042 del 12 dicembre 2002 con la quale il Comune di Sant' Elpidio a Mare comunica il proprio parere favorevole in merito alla perimetrazione proposta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con nota prot. n. 9729/RIBO/DI/B/P del 23 ottobre 2002;

Considerato che sulle aree perimetrate saranno effettuate attività di caratterizzazione per accertare le effettive condizioni di inquinamento al fine di pervenire alla individuazione del perimetro definitivo;

DECRETA

Art. 1

Le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica, ripristino ambientale e ad attività di monitoraggio, sono individuate all'interno del perimetro provvisorio indicato nella cartografia in scala 1:100.000, allegata al presente Decreto.

La cartografia ufficiale è conservata in originale presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ed in copia conforme presso la Regione Marche.

L'attuale perimetrazione non esclude l'obbligo di bonifica rispetto ad eventuali, ulteriori aree che dovessero risultare inquinate e che attualmente, sulla base delle indicazioni degli Enti locali, non sono state individuate con il presente Decreto.

La perimetrazione potrà essere modificata con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio nel caso in cui dovessero emergere altre aree con una possibile situazione di inquinamento, tale da rendere necessari ulteriori accertamenti analitici e/o interventi di bonifica.

Art. 2

Il presente Decreto, con l'allegato, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 26 febbraio 2003

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 252

Perimetrazione del sito di interesse nazionale "BASSO BACINO DEL FIUME CHIENTI"

Scala 1:100.000

DECRETO 26 febbraio 2003.

Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Sassuolo Scandiano.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

Visto il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e successive integrazioni e modificazioni;

Visto in particolare l'art. 17 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 che disciplina le attività di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;

Vista la Legge 9 dicembre 1998, n. 426 concernente "Nuovi interventi in campo ambientale" ed in particolare l'art. 1, commi 3 e 4, che prevedono, tra l'altro, l'adozione del Programma Nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, l' identificazione di un primo elenco di interventi di bonifica di interesse nazionale e la perimetrazione degli ambiti compresi negli interventi di interesse nazionale da parte del Ministro dell'Ambiente sentiti i Comuni interessati;

Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999, n.471 concernente "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art.17 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e successive modificazioni e integrazioni";

Visto il Decreto Legge 12 giugno 2001, n. 217, coordinato con la Legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317 recante "Modificazioni al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché alla Legge 23 agosto 1999, n. 400 in materia di organizzazione del Governo";

Vista la nota della Direzione generale "Ambiente" della Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna del 26 ottobre 1999, prot. AMB/DAM/99/20176 che individua come intervento prioritario di bonifica i siti inquinati del comprensorio ceramico Sassuolo - Scandiano;

Visto il Decreto Ministeriale 18 settembre 2001, n.468 "Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale" che individua il sito di Sassuolo e Scandiano come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Vista la nota del 19 novembre 2001, prot. 11098/RIBO/DI/B, con cui si trasmette ai Comuni di Sassuolo, Maranello, Castelvetro di Modena, Casalgrande, Castellarano, Rubiera e per conoscenza alla Regione Emilia Romagna, la proposta di perimetrazione del sito ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 del 1998;

Vista la nota prot. 12370 del 6 novembre 2001 con cui il Comune di Castellarano conferma la perimetrazione trasmessa con la nota del 19 novembre 2001, prot. 11098/RIBO/DI/B per i siti

n. 6 "Roteglia 4" e n. 19 "Ceramica Impronta ex Castoro" ricadenti nel territorio di propria competenza ;

Vista la nota prot. 37251 del 6 dicembre 2001 con cui il Comune di Sassuolo conferma la perimetrazione trasmessa con la nota del 19 novembre 2001, prot. 11098/RIBO/DI/B per le aree "Ex ceramica FapCotto D'Este" e n. 17 "Ditta Corner", chiedendo di eliminare l'area n. 1 "Ponte Veggia" in quanto l'intervento è stato finanziato dalla Regione Emilia Romagna e di inserire le aree "Complesso Residenziale il Fontanazzo" e "Residenziale Sassuolo Due";

Vista la nota prot. 19527 del 6 dicembre 2001 con cui il Comune di Maranello comunica che i lavori di bonifica dei fanghi ceramici in area pubblica nel sito "Pozza 1 e 2" sono terminati e che all'interno dell'adiacente campo da golf di proprietà del "Golf Club Modena S.p.A." sono presenti fanghi ceramici;

Vista la nota prot. 17268 del 13 dicembre 2001 con cui il Comune di Castelvetro di Modena conferma la perimetrazione trasmessa con la nota del 19 novembre 2001 prot. 11098/RIBO/DI/B;

Vista la nota prot. 576/10.10.8 del 12 gennaio 2002 con cui il Comune di Rubiera conferma la perimetrazione trasmessa con la nota del 19 novembre 2001 prot. 11098/RIBO/DI/B per l'area di propria competenza;

Vista la nota del 20 febbraio 2002, prot. 1832/RIBO/DI/B con cui si sollecita il parere del Comune di Casalgrande sulla perimetrazione proposta;

Vista la nota prot. 6972 del 22 maggio 2002 con cui il Comune di Casalgrande conferma la perimetrazione trasmessa con la nota del 19 novembre 2001 prot. 11098/RIBO/DI/B per l'area di propria competenza;

Vista la nota prot.n.9732/Ribo /D/B/P del 23 ottobre 2002 con cui si trasmette, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 426 del 1998, ai Comuni di Sassuolo, Maranello, Castelvetro di Modena, Casalgrande, Castellarano, Rubiera e per conoscenza alla Regione Emilia Romagna, la nuova proposta di perimetrazione del sito integrata secondo le predette indicazioni dei Comuni;

Vista la nota prot.12058 del 28 ottobre 2002 con cui il Comune di Castellarano conferma la perimetrazione trasmessa con la nota prot.n.9732/Ribo /D/B/P del 23 ottobre 2002;

Vista la nota prot. 19912 del 5 novembre 2002 con cui il Comune di Maranello esprime parere favorevole sulla perimetrazione trasmessa con la nota prot.n.9732/Ribo /D/B/P del 23 ottobre 2002;

Vista la nota prot. 14996 del 5 novembre 2002 con cui il Comune di Casalgrande esprime parere favorevole alla perimetrazione trasmessa con la nota prot.n.9732/Ribo /D/B/P del 23 ottobre 2002;

Vista la nota prot. 16481/1.5.2 del 13 novembre 2002 con cui il Comune di Rubiera conferma la perimetrazione trasmessa con la nota prot.n.9732/Ribo /D/B/P del 23 ottobre 2002;

Vista la nota prot.12534 del 21 novembre 2002 con cui il Comune di Castelvetro di Modena conferma la perimetrazione trasmessa con la nota prot.n.9732/Ribo /D/B/P del 23 ottobre 2002;

Vista la nota della Regione Emilia prot.n.AMB/DM/02/37019 del 19 dicembre 2002 con la quale conferma "in accordo e per conto dei Comuni interessati" la perimetrazione trasmessa con la nota prot.n.9732/Ribo /D/B/P del 23 ottobre 2002;

Considerato che sulle aree così come sopra individuate saranno effettuate attività di caratterizzazione per accertare le effettive condizioni di inquinamento al fine di pervenire alla individuazione del perimetro definitivo;

DECRETA

Articolo 1

Le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica, ripristino ambientale e ad attività di monitoraggio, sono individuate all'interno del perimetro provvisorio indicato nella cartografia in scala 1:120.000, allegata al presente Decreto.

La cartografia ufficiale è conservata in originale presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ed in copia conforme presso la Regione Emilia Romagna.

L'attuale perimetrazione non esclude l'obbligo di bonifica rispetto ad eventuali, ulteriori aree che dovessero risultare inquinate e che attualmente, sulla base delle indicazioni degli Enti locali, non sono state sono state individuate con il presente Decreto.

La perimetrazione potrà essere modificata con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio nel caso in cui dovessero emergere altre aree con una possibile situazione di inquinamento, tale da rendere necessari ulteriori accertamenti analitici e/o interventi di bonifica.

Articolo 2

Il presente decreto, con l'allegato, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2003

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 256

Perimetrazione del sito di interesse nazionale "SASSUOLO - SCANDIANO"

DECRETO 26 febbraio 2003.

Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Falconara Marittima.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

Visto il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e successive integrazioni e modificazioni;

Visto in particolare l'art. 17 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 che disciplina le attività di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;

Vista la Legge 9 dicembre 1998, n. 426 concernente "Nuovi interventi in campo ambientale" ed in particolare l'art. 1, commi 3 e 4, che prevedono, tra l'altro, l'adozione del Programma Nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, l' identificazione di un primo elenco di interventi di bonifica di interesse nazionale e la perimetrazione degli ambiti compresi negli interventi di interesse nazionale da parte del Ministro dell'Ambiente sentiti i Comuni interessati;

Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999, n.471 concernente "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art.17 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e successive modificazioni e integrazioni";

Visto il Decreto Legge 12 giugno 2001, n. 217, coordinato con la Legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317 recante "Modificazioni al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché alla Legge 23 agosto 1999, n. 400 in materia di organizzazione del Governo";

Visto il Decreto Ministeriale 18 settembre 2001, n.468 "Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale";

Visto l'art. 14 della Legge 31 luglio 2002, n. 179 "Disposizioni in materia ambientale" che aggiunge all'art. 1, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426, nove siti da bonificare di interesse nazionale tra cui quello di "Falconara Marittima";

Vista la nota prot. n. 8350/RIBO/DI/B del 6 settembre 2002, indirizzata alla Regione Marche ed all'ARPA della Regione medesima, con la quale vengono indicati alcuni criteri per l'individuazione delle aree da inserire nel perimetro e viene richiesto di fornire elementi conoscitivi utili ai fini della definizione del perimetro del sito "Falconara Marittima" nonché una cartografia delle aree di interesse a scala adeguata;

Vista la nota prot. n. 9218/RIBO/DI/P/B del 4 ottobre 2002 indirizzata al Comune di Falconara Marittima con la quale vengono indicati alcuni criteri per l'individuazione delle aree da inserire nel perimetro e viene

richiesto di fornire elementi conoscitivi utili ai fini della definizione del perimetro del sito "Falconara Marittima" nonché una cartografia delle aree di interesse a scala adeguata;

Vista la nota prot. n. 12183 del 9 ottobre 2002 con la quale la Regione Marche trasmette al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la documentazione e la cartografia, in formato cartaceo ed informatico, elaborate con ARPAM Dipartimento di Ancona ai fini della perimetrazione del sito di interesse nazionale;

Vista la nota prot. n. 56822 del 27 novembre 2002 con la quale il Comune di Falconara Marittima trasmette al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, in formato cartaceo ed informatico, la cartografia delle aree potenzialmente contaminate da ricomprendere nella perimetrazione del sito di interesse nazionale;

Ritenuto di dover includere nella perimetrazione le aree proposte dal Comune di Falconara integralmente ricadenti nel territorio del Comune medesimo nonché, atteso il rischio di trasferimento dalla terra a mare della contaminazione, l'area marina antistante le aree terrestri incluse nel perimetro per un'estensione di tre km dalla costa e comunque entro la batimetria di 50 metri;

Considerato che sulle aree perimetrate saranno effettuate attività di caratterizzazione per accertare le effettive condizioni di inquinamento al fine di pervenire alla individuazione del perimetro definitivo;

DECRETA

Art. 1

Le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza d'emergenza di bonifica e ripristino ambientale e ad attività di monitoraggio, sono individuate all'interno del perimetro provvisorio indicato nella cartografia in scala 1: 50.000, allegata al presente Decreto.

Le cartografie ufficiali sono conservate in originale presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ed in copia conforme presso la Regione Marche.

L'attuale perimetrazione non esclude l'obbligo di bonifica rispetto ad eventuali, ulteriori aree che dovessero risultare inquinate e che attualmente, sulla base delle indicazioni degli Enti locali, non sono state individuate con il presente Decreto.

La perimetrazione potrà essere modificata con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio nel caso in cui dovessero emergere altre aree con una possibile situazione di inquinamento, tale da rendere necessari ulteriori accertamenti analitici e/o interventi di bonifica.

Articolo 2

Il presente Decreto, con l'allegato, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2003

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 253

Perimetrazione del sito di interesse nazionale
"FALCONARA MARITTIMA"

DECRETO 26 febbraio 2003.

Perimetrazione del sito di interesse nazionale dell'area industriale della Val Basento.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

Visto il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e successive integrazioni e modificazioni;

Visto in particolare l'art. 17 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 che disciplina le attività di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;

Vista la Legge 9 dicembre 1998, n. 426 concernente "Nuovi interventi in campo ambientale" ed in particolare l'art. 1, commi 3 e 4, che prevedono, tra l'altro, l'adozione del Programma Nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, l' identificazione di un primo elenco di interventi di bonifica di interesse nazionale e la perimetrazione degli ambiti compresi negli interventi di interesse nazionale da parte del Ministro dell'Ambiente sentiti i Comuni interessati;

Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999, n.471 concernente "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art.17 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e successive modificazioni e integrazioni";

Visto il Decreto Legge 12 giugno 2001, n. 217, coordinato con la Legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317 recante "Modificazioni al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché alla Legge 23 agosto 1999, n. 400 in materia di organizzazione del Governo";

Visto il Decreto Ministeriale 18 settembre 2001, n.468 "Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale";

Visto l'art. 14 della legge 31 luglio 2002, n. 179 "Disposizioni in materia ambientale" che aggiunge all'art. 1, comma 4, della legge n. 426 del 1998 nove siti da bonificare di interesse nazionale tra cui quello di " Area Industriale della Val Basento";

Vista la nota del 6 settembre 2002 prot. 8354/RIBO/DI/B indirizzata alla Regione Basilicata ed all'ARPA della Regione Basilicata con la quale vengono indicati alcuni criteri per l'individuazione delle aree da inserire nel perimetro e viene richiesto di fornire elementi conoscitivi utili ai fini della definizione del perimetro del sito "Area Industriale della Val Basento" nonché una cartografia delle aree di interesse a scala adeguata;

Vista la nota del 3 ottobre 2002 prot. n. 20899/75B con la quale la Regione Basilicata trasmette la scheda tecnica concernente le aree da inserire nella perimetrazione del sito di interesse nazionale ricadenti nei Comuni di Ferrandina e Pisticci;

Vista la nota del 4 ottobre 2002 prot. n. 9226/RIBO/DI/P/B indirizzata ai Comuni di Pisticci e di Ferrandina nella quale vengono indicati alcuni criteri per l'individuazione delle aree da inserire nel perimetro e viene richiesto di fornire elementi conoscitivi utili ai fini della definizione del perimetro del sito "Area Industriale della Val Basento";

Viste le note del 13 dicembre 2002 prot.26884/75B con le quali la Regione Basilicata trasmette al Servizio RIBO del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, in formato cartaceo e su supporto informatico, la cartografia che individua una nuova perimetrazione, definita d'intesa con i Comuni interessati, del sito di interesse nazionale "Area Industriale della Val Basento", che ricomprende le aree potenzialmente inquinate di pertinenza dei Comuni di Ferrandina e Pisticci già individuate nella nota del 3 ottobre 2002 prot. 20899/75B nonché aree potenzialmente inquinate ricadenti nel territorio dei Comuni di Grottole, Miglionico, Pomarico e Salandra;

Considerato che sulle aree perimetrate saranno effettuate attività di caratterizzazione per accertare le effettive condizioni di inquinamento al fine di pervenire alla individuazione del perimetro definitivo;

DECRETA

Articolo 1

Le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e ripristino ambientale e ad attività di monitoraggio, sono individuate all'interno del perimetro provvisorio indicato nella cartografia in scala 1:120.000, allegata al presente Decreto.

La cartografia ufficiale è conservata in originale presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ed in copia conforme presso la Regione Basilicata.

L'attuale perimetrazione non esclude l'obbligo di bonifica rispetto ad eventuali, ulteriori aree che dovessero risultare inquinate e che attualmente, sulla base delle indicazioni degli Enti locali, non sono state individuate con il presente Decreto.

La perimetrazione potrà essere modificata con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio nel caso in cui dovessero emergere altre aree con una possibile situazione di inquinamento, tale da rendere necessari ulteriori accertamenti analitici e/o interventi di bonifica.

Articolo 2

Il presente Decreto, con l'allegato, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Roma, 26 febbraio 2003

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 55

Perimetrazione del sito di interesse nazionale "Area industriale della Val Basento"

DECRETO 3 marzo 2003.

Perimetrazione del sito di interesse nazionale dei fiumi Saline e Alento.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e successive integrazioni e modificazioni;

Visto in particolare l'art. 17 del predetto decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 che disciplina le attività di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426 concernente "Nuovi interventi in campo ambientale" ed in particolare l'art. 1, commi 3 e 4, che prevedono, tra l'altro, l'adozione del Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, l'identificazione di un primo elenco di interventi di bonifica di interesse nazionale e la perimetrazione degli ambiti compresi negli interventi di interesse nazionale da parte del Ministro dell'Ambiente sentiti i Comuni interessati;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n.471 "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art.17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e successive modificazioni e integrazioni";

Visto il decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317 "Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché alla Legge 23 agosto 1999, n. 400 in materia di organizzazione del Governo";

Vista la nota del 24 maggio 1999, prot. n. 591 con la quale la Regione Abruzzo trasmetteva la perimetrazione delle aree da bonificare relative agli alvei fluviali dei fiumi Saline e Alento, ai fini dell'inserimento delle stesse nel Programma nazionale di bonifica;

Visto il Decreto ministeriale 18 settembre 2001, n.468 "Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale" che individua il sito "Fiumi Saline e Alento" tra gli ulteriori interventi di bonifica di interesse nazionale;

Vista la nota del 19 novembre 2001, prot. n. 11091/RIBO/DI/B, con cui viene trasmessa ai Comuni di Città Sant'Angelo, Collecorvino, Montesilvano, Cappelle sul Tavo, Moscufo, Francavilla al Mare, Torrevecchia Teatina, Ripa Teatina, Chieti e per conoscenza alla Regione Abruzzo, la proposta di perimetrazione del sito ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, basata sulle indicazioni fornite dalla Regione medesima;

Vista la nota del 21 dicembre 2001, prot. n. 33110 con cui il Comune di Francavilla al Mare comunica che, con delibera n. 1060 del 22 novembre 2001, la Giunta Municipale ha condizionato il parere favorevole sulla perimetrazione trasmessa con la nota del 19 novembre 2001, prot. 11091/RIBO/DI/B, a condizione che la stessa sia resa conforme, per il fiume Alento, alla cartografia allegata alla nota comunale;

Vista la nota del 20 febbraio 2002, prot. n. 1838/RIBO/DI/B con cui si sollecita il parere dei Comuni di Città Sant'Angelo, Collecorvino, Montesilvano, Cappelle sul Tavo, Moscufo, Torrevecchia Teatina, Ripa Teatina e Chieti sulla perimetrazione proposta;

Vista la nota del 5 marzo 2002, prot. n. 2093 con cui il Comune di Collecorvino segnala la necessità di estendere la perimetrazione, trasmessa con la nota del 19 novembre 2001, prot. 11091/RIBO/DI/B, alle aree golenali più a monte del fiume Tavo e di inserire una parte del fiume Fino che costeggia il territorio di Collecorvino, in cui sono presenti discariche abusive, e trasmette la cartografia delle aree di propria pertinenza;

Viste la nota del 6 marzo 2002, prot. n. 1268/CC con cui il Comune di Cappelle sul Tavo ribadisce il parere favorevole in merito alla perimetrazione trasmessa con la nota del 19 novembre 2001, prot. 11091/RIBO/DI/B, già espresso con nota del 28 febbraio 2002, prot. n. 1228 acquisita al protocollo RIBO del 6 marzo 2002 con n° 2342;

Vista la nota del 15 marzo 2002, prot. n. 1960 con cui il Comune di Moscufo esprime la sua adesione alla perimetrazione, trasmessa con la nota del 19 novembre 2001, prot. 11091/RIBO/DI/B ed invia le planimetrie in cui sono evidenziate le aree di propria competenza da ricomprendere all'interno del perimetro del sito;

Vista la nota del 2 luglio 2002, prot. n. 5407 con cui il Comune di Ripa Teatina trasmette copia della Deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 25 aprile 2002 e la planimetria approvata concernente la perimetrazione del territorio comunale attraversato dal fiume Alento, che prevede la larghezza delle fasce laterali ciascuna pari a 150 mt;

Vista la nota del 23 ottobre 2002, prot. n. 9731/RIBO/DI/B/P, con cui si ritrasmette ai Comuni di Cappelle sul Tavo, Chieti, Città Sant'Angelo, Collecorvino, Francavilla a Mare, Montesilvano, Moscufo, Ripa Teatina, Torrevecchia Teatina e, per conoscenza, alla Regione Abruzzo ed all'ARPA della medesima Regione la nuova proposta di perimetrazione del sito che tiene conto delle predette indicazioni dei Comuni e comprende, inoltre, l'area marina antistante le aree terrestri incluse nel perimetro per un'estensione di tre km dalla costa e comunque entro la batimetria di 50 metri;

Vista la nota del 4 novembre 2002, prot. n. 7466/CC con cui il Comune di Cappelle sul Tavo esprime parere favorevole in merito alla nuova proposta di perimetrazione trasmessa con la nota del 23 ottobre 2002, prot. 9731/RIBO/DI/B/P;

Vista la nota del 4 novembre 2002, prot. n. 8666 con cui il Comune di Moscufo esprime parere favorevole alla perimetrazione proposta con la nota del 23 ottobre 2002, prot. 9731/RIBO/DI/B/P recepita dalla Delibera di Giunta Comunale n. 24 del 26 marzo 2002, che si riserva di trasmettere unitamente alla relativa cartografia;

Vista la nota del 21 novembre 2002, prot. n. 9181 con cui il Comune di Moscufo trasmette copia della suddetta Delibera di Giunta Comunale n. 24 del 26 marzo 2002 e la relativa cartografia;

Vista la nota del 10 dicembre 2002, prot. n. 11220 con cui il Comune di Collecorvino comunica il formale assenso in merito alla nuova proposta di perimetrazione trasmessa con la nota del 23 ottobre 2002, prot. 9731/RIBO/DI/B/P;

Vista la nota del 20 dicembre 2002, prot. n. 17684con cui il Comune di Montesilvano trasmette la cartografia digitalizzata delle aree di propria pertinenza comprese nella nuova proposta di perimetrazione trasmessa con la nota del 23 ottobre 2002, prot. 9731/RIBO/DI/B/P;

Vista la nota del 27 dicembre 2002, prot. n. 6551 con cui il Comune di Torrevecchia Teatina trasmette copia della Deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 14 dicembre 2002 e la planimetria approvata concernente la perimetrazione del territorio comunale attraversato dal fiume Alento che comprende una fascia di 50 metri dall'asse del fiume;

Vista la nota del 3 gennaio 2003, prot. n. 44 con cui il Comune di Ripa Teatina trasmette copia della Deliberazione della Giunta Comunale n. 210 del 21 dicembre 2002 e la planimetria approvata concernente la nuova perimetrazione del territorio comunale attraversato dal fiume Alento per la fascia di mt. 50 dal confine esterno del medesimo fiume, e fa inoltre presente che la perimetrazione proposta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio non interessa il Comune di Chieti;

Preso atto del fatto che la perimetrazione proposta non include aree ubicate nel territorio del comune di Chieti e che pertanto non deve essere acquisito il relativo parere sulla perimetrazione;

Vista la nota del 13 gennaio 2003, prot. n. 1712 con cui il Comune di Montesilvano comunica il formale assenso sulla nuova proposta di perimetrazione trasmessa con la nota del 23 ottobre 2002, prot. 9731/RIBO/DI/B/P;

Vista la nota del 17 gennaio 2003, prot. n. 1807 con cui il Comune di Francavilla al Mare comunica che con Delibera n. 1203 del 27 dicembre 2002, la Giunta Municipale ha espresso parere favorevole alla nuova proposta di perimetrazione trasmessa con la nota del 23 ottobre 2002, prot. 9731/RIBO/DI/B/P, inviando la cartografia, anche digitalizzata;

Vista la nota del 21 febbraio 2003, prot. n. 3782 con cui Comune di Città S. Angelo esprime parere favorevole alla perimetrazione trasmessa con la nota del 23 ottobre 2002, prot. 9731/RIBO/DI/B/P ed invia la cartografia;

Ritenuto di dover mantenere la fascia di 150 metri dall'asse del fiume considerato che tale fascia rappresenta, ai sensi della legge 8 agosto 1985 n.431, la zona da considerare, unitamente all'alveo, ai fini della tutela dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua;

Considerato che sulle aree perimetrate saranno effettuate attività di caratterizzazione per accertare le effettive condizioni di inquinamento al fine di pervenire alla individuazione del perimetro definitivo;

DECRETA

Articolo 1

Le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione, di interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e ripristino ambientale e di attività di monitoraggio, sono individuate all'interno del perimetro provvisorio indicato nella cartografia in scala 1: 150.000, allegata al presente decreto.

La cartografia ufficiale è conservata in originale presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ed in copia conforme presso la Regione Abruzzo.

L'attuale perimetrazione non esclude l'obbligo di bonifica rispetto ad eventuali, ulteriori aree che dovessero risultare inquinate e che attualmente, sulla base delle indicazioni degli Enti locali, non sono state sono state individuate con il presente decreto.

La perimetrazione potrà essere modificata con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio nel caso in cui dovessero emergere altre aree con una possibile situazione di inquinamento, tale da rendere necessari ulteriori accertamenti analitici e/o interventi di bonifica.

Articolo 2

Il presente decreto, con l'allegato, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2003

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 254

Perimetrazione del sito di interesse nazionale
FIUMI SALINE E ALENTO

DECRETO 12 marzo 2003.

Perimetrazione del sito di interesse nazionale del Sulcis-Iglesiente-Guspinese.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

Visto il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e successive integrazioni e modificazioni;

Visto in particolare l'art. 17 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 che disciplina le attività di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;

Vista la Legge 9 dicembre 1998, n. 426 concernente "Nuovi interventi in campo ambientale" ed in particolare l'art. 1, commi 3 e 4, che prevedono, tra l'altro, l'adozione del Programma Nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, l' identificazione di un primo elenco di interventi di bonifica di interesse nazionale e la perimetrazione degli ambiti compresi negli interventi di interesse nazionale da parte del Ministro dell'Ambiente sentiti i Comuni interessati;

Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999, n.471 concernente "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art.17 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e successive modificazioni e integrazioni";

Visto il Decreto Legge 12 giugno 2001, n. 217, coordinato con la Legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317 recante "Modificazioni al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché alla Legge 23 agosto 1999, n. 400 in materia di organizzazione del Governo";

Vista la nota prot.n.12568 del 21 aprile 1999 con la quale la Regione Autonoma Sardegna chiede l'inserimento delle aree minerarie dismesse del Sulcis-Iglesiente-Guspinese tra i siti da sottoporre ad interventi di bonifica e ripristino ambientale di interesse nazionale;

Visto il Decreto Ministeriale 18 settembre 2001, n.468 "Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale" che individua il sito di "Sulcis- Iglesiente-Guspinese"come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Vista la nota prot. n.11051/RIBO/DI/B del 16 novembre 2001 indirizzata ai Comuni di Arbus, Assemini, Buggerru, Calasetta, Capoterra, Carbonia, Carloforte Domus De Maria,

Domusnovas, Fluminimaggiore, Giba, Gonnesa, Gonnosfanadiga, Guspini, Iglesias, Masainas, Musei, Narcao, Nuxis, Pabillonis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, Pula, San Gavino Monreale, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Sarroch, Siliqua, Teulada, Tratalias, Uta Vallermosa, Villa San Pietro, Villacidro, Villamassargia, Villaperuccio e per conoscenza alla Regione Sardegna con la quale si trasmette la proposta di perimetrazione provvisoria del sito "Sulcis- Iglesiente-Guspinese";

Vista la nota prot. n. 12610 del 3 dicembre 2001, con la quale il Comune di Arbus accetta di essere ricompreso nella perimetrazione provvisoria trasmessa con nota prot. n.11051/RIBO/DI/B del 16 novembre 2001;

Vista la nota prot. n. 67 dell'8 gennaio 2002, con la quale il Comune di Calasetta trasmette le planimetrie delle aree ritenute potenzialmente inquinate;

Vista la nota prot. n. 1837/RIBO/DI/B del 20 febbraio 2002 con la quale si sollecita il parere dei dei restanti Comuni alla proposta di perimetrazione trasmessa con nota prot n. 11051/RIBO/DI/B del 16 novembre 2001;

Vista la nota prot. n. 1946 del 27 febbraio 2002, con la quale il Comune di Carloforte comunica che nel territorio del Comune medesimo non esistono siti inquinati;

Vista la nota prot. n. 2111 del 1° marzo 2002, con la quale il Comune di Uta esprime parere favorevole alla perimetrazione trasmessa con nota prot. n. 11051/RIBO/DI/B del 16 novembre 2001;

Vista la nota prot. n. 3073 del 5 marzo 2002, con la quale il Comune di San Gavino Monreale esprime parere favorevole alla perimetrazione trasmessa con nota prot. n.11051/RIBO/DI/B del 16 novembre 2001;

Vista la nota prot. n. 1270 dell'11 marzo 2002, con la quale il Comune di Musei invia copia della deliberazione del Consiglio comunale del 6 marzo 2002 con la quale si esprime parere favorevole alla perimetrazione trasmessa con nota prot. n.11051/RIBO/DI/B del 16 novembre 2001;

Vista la nota prot. n. 8835 del 12 marzo 2002, con la quale il Comune di Iglesias esprime parere favorevole alla perimetrazione trasmessa con nota prot. n.11051/RIBO/DI/B del 16 novembre 2001;

Vista la nota prot. n. 2178 del 13 marzo 2002, con la quale il Comune di Villamassargia esprime parere favorevole alla perimetrazione trasmessa con nota prot. n.11051/RIBO/DI/B del 16 novembre 2001;

Vista la nota prot. n. 16435 del 4 giugno 2002, con la quale la Regione Sardegna propone di rettificare la perimetrazione trasmessa con nota prot. n.11051/RIBO/DI/B del 16 novembre 2001 escludendo dalla stessa il territorio dei comuni di Musei, Pabillonis e San Gavino Monreale;

Vista la nota prot. n. 3182 del 21 giugno 2002, con la quale il Comune di Musei trasmette la deliberazione del Consiglio Comunale che conferma il parere favorevole alla perimetrazione, trasmessa con nota prot. n.11051/RIBO/DI/B del 16 novembre 2001, gia espresso con la delibera 6 marzo 2002 e chiede alla Regione di non essere escluso da detta perimetrazione;

Vista la nota prot. n. 30819 del 18 ottobre 2002 con la quale la Regione Sardegna trasmette ai Comuni interessati e per conoscenza al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la nuova perimetrazione del sito Sulcis-Iglesiente-Guspinese nella quale i Comuni di Musei, Papillonis e San Gavino Monreale non vengono più ricompresi nel sito di interesse nazionale e quelli di Assemini, Capoterra, Carbonia, Domus de Maria, Domusnovas, Gonnosfanadiga, Guspini, Iglesias, Pula, Sant'Anna Arresi, Sarroch, Siliqua, Teulada, Uta, Vallermosa, Villa San Pietro, Villacidro, Villamassargia vedono l'esclusione di parte dei loro territori rispetto alla perimetrazione trasmessa con nota prot. n.11051/RIBO/DI/B del 16 novembre 2001;

Vista la nota prot. n. 6076 del 18 novembre 2002 con la quale il Comune di Musei concorda con la nuova perimetrazione proposta dalla Regione Autonoma Sardegna, precisando che tale adesione non deve precludere in alcun modo il futuro inserimento del territorio comunale di Musei nella delimitazione del Geoparco;

Vista la nota prot. n. 38576 del 17 dicembre 2002, con la quale la Regione Sardegna, sentiti i Comuni interessati, invia la nuova proposta di perimetrazione del sito di interesse nazionale "Sulcis-Iglesiente-Guspinese"evidenziando che hanno espresso parere favorevole alla nuova perimetrazione regionale solo i comuni di Assemini, San Gavino Monreale, Musei, Sant'Anna Arresi, mentre il comune di Gonnosfanadiga ha chiesto l'integrale inserimento del proprio territorio nel perimetro e gli altri comuni non hanno fornito alcun parere entro il termine di 10 giorni fissato dalla Regione medesima;

Ritenuto di dover prevedere, all'interno del perimetro allegato al presente decreto, la caratterizzazione delle aree inserite nel Piano regionale di bonifica ex art. 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, delle aree oggetto di attività potenzialmente inquinanti, individuate nell'allegato 1 del D.M. 16 maggio 1989, delle aree oggetto di notifiche ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del D. M. 25 ottobre 1999, n. 471, nonché delle aree oggetto di contaminazione passiva causata da ricaduta atmosferica di inquinanti, ruscellamento di acque contaminate, abbandono o seppellimento di rifiuti, subordinando l'utilizzo delle aree rientranti nelle tipologie sopra richiamate all'accertamento di conformità dei suoli ai valori limite fissati nel D.M. 471/99 per le specifiche destinazioni d'uso previste dagli strumenti urbanistici vigenti nonché alla verifica che detto utilizzo non pregiudichi la bonifica della falda ove necessaria;

Ritenuto di dover affidare alla Regione Sardegna l'individuazione, all'interno del perimetro allegato al presente decreto, delle aree di cui al precedente punto;

Ritenuto di dover comprendere nel perimetro anche l'area marina per un'estensione di 3 km dalla costa e comunque entro la batimetria di 50 metri che sarà sottoposta a caratterizzazione nei tratti corrispondenti alle aree, interne al perimetro, individuate dalla Regione ai sensi del precedente comma;

Ritenuto di dover affidare alla Regione la funzione di assicurare la caratterizzazione delle aree individuate, fermo restando gli obblighi posti in carico dalla legge ai soggetti responsabili dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, anche operando direttamente con le risorse assegnate dal Programma nazionale delle bonifiche di cui al Decreto Ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 nel caso di aree pubbliche nonché di aree oggetto di contaminazione passiva;

DECRETA

Articolo 1

1. E' approvato il perimetro provvisorio indicato nella cartografia in scala 1: 500.000, allegata al presente decreto.
2. La Regione Sardegna, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Decreto, all'interno del perimetro provvisorio, individua le aree inserite nel Piano regionale di bonifica ex art. 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le aree oggetto di attività potenzialmente inquinanti, individuate nell'allegato 1 del D.M. 16 maggio 1989, le aree oggetto di notifiche ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del D. M. 25 ottobre 1999, n. 471, nonché le aree oggetto di contaminazione passiva causata da ricaduta atmosferica di inquinanti, ruscellamento di acque contaminate, abbandono o seppellimento di rifiuti;
3. Le aree marine comprese nel perimetro provvisorio indicato nella cartografia in scala 1:500.000, allegata al presente Decreto saranno sottoposte ad interventi di caratterizzazione nei tratti corrispondenti alle aree che saranno individuate dalla Regione ai sensi del precedente comma 2;
4. La Regione Sardegna assicura la caratterizzazione delle aree individuate ai sensi dei precedenti commi 2 e 3;
5. L'utilizzo delle aree individuate dalla Regione Sardegna ai sensi del precedente comma 2 è subordinato all'accertamento, a seguito della caratterizzazione, della conformità dei suoli ai valori limite fissati nel D.M. 471/99 per le specifiche destinazioni d'uso previste dagli strumenti urbanistici vigenti nonché alla verifica che detto utilizzo non pregiudichi la bonifica della falda ove necessaria;
6. L'individuazione di cui al comma 2 non esclude l'obbligo di bonifica di ulteriori aree all'interno del perimetro che dovessero risultare inquinate;
7. La perimetrazione potrà essere modificata con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio nel caso in cui dovessero essere individuate altre aree esterne al perimetro provvisorio con una possibile situazione di inquinamento;
8. La cartografia ufficiale è conservata in originale presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ed in copia conforme presso la Regione Sardegna.

Articolo 2

1. Il presente Decreto, con l'allegato, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 12 marzo 2003

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 261

Perimetrazione del sito di interesse nazionale
SULCIS - IGLESIENTE - GUSPINESE

03A06104

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501407/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di **€ 80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:			
	serie generale	€	0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 3 0 1 0 3 0 5 2 7 *

€ 3,20